Art. 199 Rinuncia delle parti

1 Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione.

2 L'attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:

a. in caso di domicilio o sede all'estero del convenuto;

b. quando il convenuto è di ignota dimora;

c. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995[1] sulla parità dei sessi.

[1] RS **151.1**